

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022

454/2022/R/EEL

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL BIENNIO 2023-2024, NONCHÉ MODIFICHE DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 208/2022/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1220^a riunione del 27 settembre 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 386/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 103/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 356/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e l’allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: Allegato A);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023 (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 220/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 297/2020/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 297/2020/R/eel);
- l’Allegato A.61 al Codice di Rete di Terna recante “Regolamento del sistema di garanzie di cui all’articolo 49 dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: Regolamento garanzie).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela di cui al comma 2 del medesimo decreto-legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07 ha previsto che:
 - i. il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero;
 - ii. il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- con riferimento all’aspetto *sub* (b) il decreto 23 novembre 2007 ha previsto che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia sia pari a 2 anni e ha stabilito le modalità e i criteri per assicurare il medesimo ai clienti che ne hanno diritto, demandando, tra l’altro, all’Autorità di definire:
 - a. le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;
 - b. le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali dei dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia;

- c. le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, individuando tra l'altro i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle predette procedure;
- d. le condizioni di erogazione del servizio;
- il successivo decreto 21 ottobre 2010 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità definisse (e.) un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti il servizio in parola, relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Allegato A alla deliberazione 337/07 disciplina le modalità e le tempistiche per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, tra cui i requisiti minimi che i partecipanti devono rispettare per prendervi parte nonché le informazioni pre-gara che sono messe loro a disposizione in coerenza con quanto previsto dal citato decreto 23 novembre 2007; le disposizioni inizialmente adottate sono state nel tempo riviste in occasione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i periodi successivi al primo; il Titolo IV del TIV definisce, inoltre, le condizioni di erogazione del servizio in questione, le misure per consentire l'operatività dei nuovi esercenti al momento del passaggio dei clienti tra un periodo di assegnazione e quello successivo e i meccanismi di compensazione degli esercenti;
- in particolare, con riferimento alle aree in cui erogare il servizio di salvaguardia, la predetta deliberazione prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno in cui hanno luogo le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio in parola, l'Autorità verifichi ed eventualmente modifichi la composizione di tali aree territoriali e dei criteri procedurali per la selezione degli esercenti la salvaguardia, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio, dell'evoluzione dell'assetto di mercato nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi nei regimi di salvaguardia; le disposizioni dell'Autorità sono poi recepite nel Regolamento di gara, disposto da Acquirente unico;
- più in dettaglio, la definizione delle aree territoriali avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto 23 novembre 2007 che a sua volta dispone che:
 - in ciascuna area il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, sia sufficientemente omogeneo o comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti a una medesima zona di mercato, oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone di mercato;
 - ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni;
- con deliberazione 356/2020/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro:

- modificato la deliberazione 333/07 adeguando la configurazione delle aree territoriali con decorrenza 1 gennaio 2021, anche tenendo conto della suddivisione della rete rilevante in zone di mercato, in esito al processo di revisione svolto ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (CACM) adottata con le deliberazioni 386/2018/R/eel e 103/2019/R/eel;
- modificato e integrato i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché quelli di solidità economico finanziaria che gli operatori devono soddisfare per la partecipazione alle procedure concorsuali in coerenza con quanto allora prospettato nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel per gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- integrato le informazioni pre-gara di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 337/07 da mettere a disposizione degli esercenti che partecipano alle procedure con i dati sui quantitativi di energia elettrica riconducibili a prelievi fraudolenti dei clienti finali del servizio di salvaguardia;
- in esito alla riforma delle tempistiche del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo serviti da un venditore nel mercato libero di cui alla deliberazione 37/2020/R/eel, introdotto specifici meccanismi di reintegrazione a favore degli esercenti la salvaguardia da applicare con riferimento ai prelievi dei clienti che accedono al servizio a valle della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero;
- rinviato a successivo provvedimento la definizione di specifici requisiti di puntualità nei confronti delle imprese distributrici e la regolazione del servizio in caso di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia a partire dalla data in cui verrà meno il servizio di maggior tutela, in coerenza con quanto deciso con riferimento al servizio a tutele gradualità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 208/2022/R/eel ha definito (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualità per le microimprese (di seguito: STG per le microimprese) e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese di cui alla precedente deliberazione 491/2020/R/eel, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle condizioni di erogazione del servizio (A) la richiamata deliberazione 208/2022/R/eel prevede, tra le altre cose, un meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti in ragione dell'entità che simile rischio potrebbe avere, rispetto a un contesto di mercato ordinario, a causa dell'attuale situazione di forte variabilità dei prezzi dell'energia e della conseguente difficoltà per gli operatori a stimarne l'impatto e a internalizzarlo nel prezzo offerto in sede di gara;
- con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio (B) e più in dettaglio, in relazione ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, la citata

deliberazione ha subordinato l'ammissione alle gare al rispetto, da parte degli operatori di specifici requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi; tra i predetti requisiti figurano quelli di puntualità di pagamento nei confronti di Terna e delle imprese distributrici in relazione ai quali è previsto che:

- i. l'indicatore di *performance* verso Terna risulti soddisfatto qualora, negli ultimi dodici mesi precedenti le gare, l'indice I_0 del Regolamento garanzie di Terna non sia risultato pari a 1 per più di una volta con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo di cui sia titolare il partecipante alle gare ovvero la società del gruppo di cui si avvale oppure nei casi in cui l'utente non abbia rispettato il predetto indice ma non abbia parimenti ricevuto alcuna richiesta di integrazione delle garanzie da parte di Terna;
 - ii. l'indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori sia soddisfatto qualora ciascuna delle 5 principali imprese distributrici (identificate sulla base del numero di punti connessi alla rete) verifichino che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2021, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento; a tal fine debbano essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del Codice di rete tipo;
- inoltre, la medesima deliberazione 208/2022/R/eel ha altresì previsto, nei casi di indisponibilità dell'esercente o decadenza dal suo incarico, che si proceda in via prioritaria a sondare la disponibilità degli altri partecipanti alle gare a subentrare, al prezzo al quale questi si rendano disponibili a erogare il servizio in una data area territoriale, e in ultima istanza, si ricorra agli esercenti la maggior tutela fintanto che sarà operativo tale servizio; all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela per tutti i clienti finali, nelle ipotesi, anch'esse residuali, di estrema urgenza, si ricorra invece a procedure negoziate, dandone preventiva pubblicità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- un operatore ha segnalato, relativamente all'attuale regolazione del servizio, i seguenti aspetti dal medesimo ritenuti critici chiedendo una revisione della stessa al fine di:
 - i. modificare la formulazione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione) del servizio di salvaguardia, di cui all'articolo 44 del TIV, ritenuto eccessivamente penalizzante in un contesto, quale quello attuale, di prezzi dell'energia particolarmente elevati;
 - ii. prevedere uno specifico meccanismo a copertura del rischio profilo per l'esercente la salvaguardia dovuto all'applicazione ai clienti finali trattati orari, di un corrispettivo a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica, determinato sulla base della media aritmetica mensile dei prezzi

- di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia a fronte di un approvvigionamento da parte dell'esercente che avviene a prezzi orari;
- iii. includere nel meccanismo di reintegrazione, anche quelli relativi ai prelievi fraudolenti, in quanto tali oneri risultano difficilmente stimabili in sede di presentazione dell'offerta vista la scarsità di informazioni storiche a disposizione su cui basare una loro previsione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare la configurazione delle aree territoriali attualmente prevista dalla deliberazione 333/07, in considerazione del fatto che dalle analisi effettuate sui dati messi a disposizione dagli attuali esercenti la salvaguardia non emergono sostanziali elementi di discontinuità rispetto alla situazione attuale che comportino una revisione dell'attuale configurazione;
- per le medesime ragioni di cui sopra, confermare l'attuale disciplina della salvaguardia di cui all'Allegato A alla deliberazione 337/07 con particolare riferimento alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali prima dello svolgimento delle stesse, alle modalità e tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali nonché alle garanzie che devono essere versate sia per l'ammissione alle procedure che in caso di assegnazione delle aree, prevedendo parimenti un allineamento dei requisiti di puntualità richiesti ai partecipanti alle procedure concorsuali per il servizio di salvaguardia a quelli da ultimo previsti per il STG per le microimprese (e riportati al precedente gruppo di considerati);
- in merito alle condizioni di erogazione del servizio di cui al TIV e più specificamente in merito alle condizioni di remunerazione degli esercenti, anche alla luce di quanto segnalato da un operatore, prevedere:
 - i. in deroga a quanto previsto per la disciplina del meccanismo di reintegrazione, con esclusivo riferimento al periodo di assegnazione del servizio 2023-24, anche al fine di limitare le criticità che i partecipanti alle procedure concorsuali di assegnazione del servizio potrebbero sperimentare nel quantificare correttamente l'offerta a causa delle incertezze sulla durata e sull'evolversi dell'attuale contesto di prezzi elevati:
 - a. di non applicare la formula di quantificazione degli oneri riconosciuti afferente alla condizione di limitata efficacia nel recupero crediti;
 - b. di mantenere comunque un forte incentivo alla prosecuzione delle azioni di recupero crediti anche dopo il riconoscimento degli oneri;
 - ii. di introdurre, anche per il servizio di salvaguardia, un meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti, in analogia con quanto previsto per il STG per le microimprese;
 - iii. di non modificare il meccanismo di reintegrazione per tener conto dei crediti connessi ai prelievi fraudolenti, in quanto il meccanismo in parola è stato istituito dal decreto 21 ottobre 2010 con la finalità esclusiva di coprire gli oneri non recuperabili relativi ai clienti non disalimentabili e pertanto una sua

eventuale modifica richiederebbe un nuovo intervento normativo; sul punto, si evidenzia tuttavia che sarà messa a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali una serie storica aggiornata di detti prelievi per agevolare gli operatori a internalizzare nel prezzo offerto i relativi oneri;

- precisare che, nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, trovino applicazione le disposizioni del decreto 23 novembre 2007 che intestano agli esercenti la maggior tutela il compito di erogare detto servizio; prima della cessazione del servizio di maggior tutela saranno definite le modalità di identificazione dei responsabili dell'erogazione del servizio di salvaguardia, in coerenza con le scelte che saranno assunte in relazione al servizio a tutele gradualità;
- il predetto intervento regolatorio non necessita di essere sottoposto a consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, trattandosi di intervento già sottoposto a precedente consultazione nell'ambito del documento 297/2020/R/eel

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'Allegato A della deliberazione 337/07

1.1 L'Allegato A alla deliberazione 337/07 è modificato come segue:

- a) all'articolo 4, al comma 4.2, lettera d) le parole "a ottobre 2020." sono sostituite dalle parole "a ottobre 2022";
- b) all'articolo 5, comma 5.2 le parole "Entro il 23 ottobre" sono sostituite dalle parole "Entro il 24 ottobre";
- c) all'articolo 7, comma 7.1, sono apportate le seguenti modifiche:

1. la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“ f) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, oppure non essere sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile, le quali:

- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;

- ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;”;

2. le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

- “ i) non aver avuto un valore pari a 1 dell’indice di onorabilità I_0 di cui all’Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell’utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- j) non aver mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non aver generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;”;

3. alla lettera k) le parole “delle società di cui ai punti (i) o (ii).” sono sostituite dalle parole “delle società di cui ai punti (i) o (ii);”;

4. dopo la lettera k) è aggiunta la seguente lettera:

- “l) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascuno dei due semestri antecedenti quello in cui si svolgono le gare, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere; la lista completa delle predette imprese è pubblicata nel Regolamento di cui al comma 5.1. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all’utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l’utente stava già prestando il livello massimo

GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di rating creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE.”.

Articolo 2

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel

2.1 L’Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel è modificato come segue:

a) all’articolo 50.3, dopo le parole “servizio di salvaguardia,” sono aggiunte le parole “fatto salvo quanto previsto al comma 50.19,”;

b) all’articolo 50, dopo il comma 50.18 è aggiunto il seguente comma;

“50.19. In deroga al comma 50.3, per il periodo di esercizio della salvaguardia 2023-2024, l’ammontare AR_i è determinato:

a) ipotizzando che si verifichi la condizione $O_i^{AMM} < 0,5 * CR_{SALi}$ in luogo di $O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi}$;

b) applicando un coefficiente β di incremento del parametro ammesso Ω_l pari a 1.”;

c) dopo l’articolo 51, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 51bis

Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia

51bis.1 Ciascun esercente il servizio di salvaguardia partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{RP}^Y = \sum_m \sum_h [(PUN_{m,h} - C_{ELS_m,h}) * Q_{m,h}]$$

dove:

- Y è l’anno solare a cui si riferisce l’ammontare $COMP_{RP}^Y$;
- m sono i mesi dell’anno;
- h sono le ore appartenenti a ciascun mese;
- $PUN_{m,h}$ è il valore orario nel mese m del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
- $C_{ELS_m,h}$ è il valore assunto nell’ora h del mese m dalla media aritmetica mensile del prezzo unico nazionale:
 - nelle ore appartenenti alla fascia oraria nel mese per i punti di prelievo trattati per fasce o orari ai sensi del TIS;

- nelle ore appartenenti a ciascun mese, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS;
- $Q_{h,m}$ è il valore orario dell'energia prelevata nel mese m dai punti di prelievo del servizio di salvaguardia, aumentata delle perdite di rete.

51bis.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 51bis.1:

- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 51bis.1;
- b) entro il 30 settembre di ciascun anno gli esercenti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 51bis.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
- c) nel caso in cui l'esercente la salvaguardia non rispetti il termine di cui alla precedente lettera b), la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di cui al comma 51bis.1 utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso;
- d) entro il 31 ottobre di ciascun anno la CSEA comunica, in via preliminare all'Autorità, e a ciascun esercente la salvaguardia, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di cui al comma 51bis.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla lettera b), punto ii;
- e) entro il 15 novembre di ogni anno ciascun esercente la salvaguardia provvede ai versamenti di competenza alla CSEA;
- f) entro il 30 novembre di ogni anno la CSEA liquida le relative partite di cui al presente articolo.

51bis.3 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 51bis.2 lettere e) e f) la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 56 del TIT.

51bis.4 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 51bis.2 lettera e), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente la salvaguardia riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto

dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni. Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla presente lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

51bis.5 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

51bis.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.”.

Articolo 3

Modifiche al TIT

- 3.1 All'articolo 56 le parole “degli articoli 50 e 51 del TIV” sono sostituite dalle parole “degli articoli 50, 51 e 51bis del TIV”.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia dalla data di pubblicazione del medesimo, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 3, che ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2023.
- 4.2 La presente deliberazione è trasmessa all'Acquirente unico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.3 La presente deliberazione, la deliberazione 337/07, l'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel e il TIT come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini